



COMUNE DI OMIGNANO

PROVINCIA DI SALERNO

VIA EUROPA 16 – 84060 OMIGNANO (SA)

Telefono 0974/836020 Fax 0974/854006

PEC comune.omignano@pec.it

Protocollo n. 1119 del 16 marzo 2020

ORDINANZA N. 09

SOSPENSIONE DI OGNI FORMA DI MERCATO E VENDITA AMBULANTE ITINERANTE

IL SINDACO

Autorità Sanitaria Locale

VISTA:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 .02.2020 n. 2180, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il DPCM 1 marzo 2020 RECANTE "Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1";
- il DPCM 8 marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus;
- l'Ordinanza n. 8 del 8 marzo 2020 (.... ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania), del Presidente della Regione Campania;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il DPCM 11 marzo 2020 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania;
- le Ordinanze n. 14, n. 15 e n. 16 del 13 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania;

Visti e richiamati i DPCM:

- 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, recanti "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";
- 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";
- 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
- art. 32 della Costituzione Italiana;
- art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;

CONSIDERATO che:

- le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi documentati in Regione Campania e sul territorio provinciale, rendono necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- in virtù delle ultime disposizioni al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

ORDINA

Il divieto di svolgimento di ogni forma di mercato o vendita ambulante sul territorio del Comune di Omignano.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

